



COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di 1^a convocazione

Numero del Registro	Data	Numero Protocollo
23/2014	31.07.2014	

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU - Anno 2014”.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 20:00, nella sala consiliare del palazzo municipale, per convocazione con avvisi del Sindaco, prot. n. 2679 del 25/07/2014, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti (P) e assenti (A) i signori:

1) Bauce Romina	P
2) Corato Enrico	P
3) Cosaro Daniele	A
4) Nardi Diego	P
5) Mastrotto Erica	P
6) Dulmieri Manuel	P
7) Tiozzo Samantha	P
8) Dal Lago Federico	P
9) Dalla Benetta Massimo	P
10) Mastrotto Donato	A
11) Bauce Denis	P

Presiede il Sindaco Bauce Romina

Partecipa il Segretario comunale Pasquale Finelli

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Viste, in particolare, le importanti modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, commi dal 707 al 718, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) di seguito precisate:

1) l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

2) Il comma 707 dell'art. 1 della legge di stabilità, nel modificare l'art. 13, 2° comma, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dispone la facoltà per il Comune di assimilare all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

1. le abitazioni di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locate;

2. l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, purché non locata;

3. l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui.

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

e) ai fabbricati rurali strumentali;

3) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»;

TENUTO conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

TENUTO conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con precedente deliberazione consiliare, in data odierna, in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTO, altresì, il comma 708 della citata Legge n. 147/2013, che recita:

“708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”;

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 64/2013 di conversione del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, il quale ha stabilito che “a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il prospetto del Ministero dell'Interno relativo al riparto del fondo di solidarietà comunale anno 2014, dal quale emerge che per il Comune di Nogarole Vicentino sarà trattenuta una quota IMU pari al 38,22% del gettito IMU 2014 destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale e così per complessivi € 79.173,45=;

RICORDATO che l'attuale aliquota IMU in vigore per il Comune di Nogarole Vicentino è pari al 0,76% altri immobili ed Aree fabbricabili e 0,40% per Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e **limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

RITENUTO, al fine di assicurare il pareggio di bilancio, di proporre un aumento dello 0,04% dell'aliquota IMU relativa agli altri immobili ed Aree fabbricabili, lasciando inalterata l'aliquota relativa alle abitazioni principali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato da ultimo differito al 30 settembre 2014;

ACQUISITI in calce alla presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Dalla Benetta e Bauce D.) resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di considerare, per l'anno 2014, assimilate all'abitazione principale le seguenti tipologie:
 - le abitazioni di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate;
 - l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti, purché non locata;

- 2) di stabilire per l'anno 2014 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,40%
Detta aliquota si applica anche ai seguenti immobili:	
1. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	
2. residenti all'estero	

Altri immobili- Aree fabbricabili	0,80%
-----------------------------------	--------------

3) di stabilire, per l'anno 2014, la seguente misura della detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie imponibili	Aliquota totale
1 Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9. Detta detrazione si applica anche ai seguenti immobili: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) residente all'estero	€ 200,00

4) di dare atto, altresì, che detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta, come sopra determinate, contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

6) di dare atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) di dare atto, infine, che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Con successiva e separata votazione di n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Dalla Benetta e Bauce D.), espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Pareri ai sensi del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1°

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Li, 24.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°

Cosaro rag. Virgilio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bauce rag. Romina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale dr. Finelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. Reg. Pubbl. _____

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno _____ rimanendovi per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Finelli